



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Capitaneria di Porto di Brindisi

ORDINANZA 26/2021

**REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI PORTUALI DI SBARCO/IMBARCO
DI MERCI SOLIDE ALLA RINFUSA**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi:

- VISTI:** La Risoluzione MSC 268 (85) che, modificando la Regola VI/1-2 della Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), ha reso obbligatorio l'*International Maritime Solid Bulk Cargoes Code* (I.M.S.B.C. Code, in seguito richiamato Codice) a partire dal 1 gennaio 2011 ed emendato 05-19, in vigore dal 01.01.2021;
- VISTA:** il Decreto dirigenziale n.1340 in data 30.11.2010 recante "aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo di carichi solidi alla rinfusa e delle procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco dei carichi medesimi;
- VISTO:** il D.M. 16 dicembre 2004;
- VISTA:** la Circolare Serie "Merci pericolose" n. 24/2010 in data 02.12.2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTA:** la Circolare "Non di Serie" n.13/2014 in data 02.12.2014;
- VISTA:** la Circolare Serie "Merci pericolose" n.34/2019 in data 04.03.2019;
- VISTA:** la Circolare Serie "Merci pericolose" n. 39/2021 in data 14.01.2021;
- RITENUTO:** necessario recepire a livello locale le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco dei carichi solidi alla rinfusa da navi ormeggiate nel porto di Brindisi;
- VISTI:** gli artt. 17, 62, 81, 179, 180, 181 del Codice della Navigazione e l'art. 59 correlato regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo Unico
(Approvazione ed entrata in vigore)

E' approvato l'unito "**Regolamento delle operazioni portuali di sbarco/imbarco di merci solide alla rinfusa**", del Circondario Marittimo di Brindisi, che sarà reso esecutivo a far data 13 giugno 2021.

Articolo 2
(Sanzioni principali ed accessorie)

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Dirigenziale n. 1340/2010 più volte citato ed a tutta l'ulteriore normativa di settore vigente.

L'inosservanza del presente Capo sarà punita dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca, in concorso od autonomamente, più grave o diversa fattispecie e/o reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio, con diffusione/divulgazione, altresì, assicurata mediante:

a) trasmissione a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;

b) inserimento nel sito web istituzionale di questo Comando: www.brindisi.guardiacostiera.it, alla voce "Ordinanze";

c) invio agli operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale.

Articolo 3 **(Norme finali)**

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare le disposizioni contenute nel “**Regolamento delle operazioni portuali di sbarco/imbarco di merci solide alla rinfusa**” approvato con la presente Ordinanza.

Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dagli Organi di Polizia aventi titolo, in forza di disposizioni legislative o regolamentari in materia.-

Brindisi, lì 21 maggio 2021

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Fabrizio COKE

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs 07/03/2005 n.°82
--



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI**

**REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI PORTUALI DI SBARCO/IMBARCO
DI MERCI SOLIDE ALLA RINFUSA**

1. Carichi solidi alla rinfusa ammessi al trasporto, imbarco e sbarco

In conformità a quanto previsto dal D.D. n. 1340/2010, nell'ambito del Compartimento Marittimo di Brindisi, le operazioni di imbarco e sbarco di carichi solidi alla rinfusa sono sottoposte alla vigilanza della Capitaneria di Porto di Brindisi, che, su istanza della parte interessata, autorizza l'imbarco e/o concede il proprio nulla-osta allo sbarco.

I carichi solidi ammessi al trasporto marittimo e quindi al conseguente imbarco e/o sbarco, sono quelli indicati nell'*International Maritime Solid Bulk Cargoes Code* (IMSBC Code), citato in preambolo ed adottato dall'IMO con la Risoluzione MSC.268 (85).

L'imbarco, lo sbarco ed il trasporto marittimo di carichi solidi alla rinfusa non elencati nel Codice IMSBC, può essere effettuato solo dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che, per le navi in navigazione internazionale, verrà rilasciata secondo le modalità di cui alla Sezione 1.3 del predetto Codice.

2. Modalità di presentazione dell'istanza per l'autorizzazione all'imbarco e trasporto od il nulla osta allo sbarco

L'armatore od il raccomandatario marittimo della nave dovrà presentare alla Capitaneria di Porto di Brindisi, con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo della stessa, l'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione all'imbarco e trasporto od il nulla osta allo sbarco.

L'istanza deve soddisfare l'imposta sul bollo, unitamente ai relativi allegati, può essere trasmessa a questa Autorità Marittima per mezzo di posta elettronica od altro mezzo riconosciuto e conforme con la vigente normativa.

L'istanza, unitamente agli allegati, (conforme agli Annessi 5 e 5-bis del D.D. n. 1340/2010), riferita alla totalità del carico da imbarcare/sbarcare, deve contenere:

a) dati nave:

- nome, numero IMO, nazionalità, stazza lorda, anno di impostazione chiglia ed abilitazione alla navigazione;

- data e ora di previsto arrivo;

- ormeggio previsto in porto;

b) dati relativi al carico da imbarcare/sbarcare:

- porto di destinazione o di provenienza;

- nome tecnico, gruppo e, come appropriato, numero ONU e classe IMO;

- quantità da imbarcare o sbarcare.

a) per le operazioni di imbarco: approvazione da parte del Consulente chimico di porto, per quanto di competenza, della classificazione del carico (appartenenza al

Gruppo A e B), con eventuale rilascio di prescrizioni di sicurezza, per i carichi appartenenti al tipo C l'Autorità Marittima si riserva di poter richiedere il parere al Chimico;

b) per le operazioni di sbarco relative ai carichi appartenenti al Gruppo B: rilascio del certificato di non pericolosità da parte del consulente chimico di porto.

Nell'istanza deve essere attestato che, sulla base delle dichiarazioni ricevute, lo stivaggio del carico a bordo sarà effettuato, a cura del Comando di bordo, tenendo conto:

a) della certificazione della nave;

b) della presenza di altro carico a bordo (merci pericolose e/o derrate alimentari);

c) delle norme di sicurezza di cui al Cap. VI della SOLAS, solo per navi in navigazione internazionale e dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal D.D. n. 1340/2010;

d) delle condizioni riportate nel libretto di carico di cui alla Regola 7.2 del Cap. VI della SOLAS, solo per navi in navigazione internazionale o del fascicolo di istruzioni al comandante della nave sulla stabilità vidimato dall'organismo tecnico;

e) del piano di caricazione/scaricazione concordato tra comandante e rappresentante del terminale e/o impresa portuale di cui alla Regola 7.3 del Cap. VI della SOLAS (conforme all'Annesso 7 del D.D. n. 1340/2010).

5. All'istanza devono essere altresì, allegati i documenti sotto indicati:

a) certificazione di cui al punto 7 dell'allegato al D.D. n. 1340/2010. La stessa può essere depositata in copia presso la Sezione Tecnica di questa Capitaneria di Porto all'atto del primo arrivo della nave;

b) copia della "scheda informazioni sul carico" (conforme all'Annesso 6 del D.D. n. 1340/2010), compilata dal caricatore e contenente tutti i dati tecnici richiesti dal D.D. n. 1340/2010;

c) certificati di analisi e connesse dichiarazioni ai sensi del D.D. n. 1340/2010;

d) dichiarazioni aggiuntive prescritte dalle tabelle relative ai singoli prodotti;

e) dichiarazione di cui alla Regola 10.2 del Cap. XII della SOLAS rilasciata da un ente collaudatore accreditato dall'Amministrazione del paese di produzione del prodotto o, in mancanza, dall'organizzazione di misura accreditata, così come definita nel paragrafo 2.2 dell'allegato al D.D. n. 1340/2010 ovvero, da un consulente chimico di porto.

Questa Capitaneria di Porto — mediante l'esame della documentazione presentata — verifica che la stessa contenga le indicazioni prescritte dalle presenti procedure, che la nave sia idonea al trasporto delle merci e che le stesse siano ammesse al trasporto marittimo. In esito al predetto controllo, autorizza l'imbarco e trasporto o concede il nulla osta allo sbarco.

Copia dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco viene restituita al richiedente (armatore o raccomandatario marittimo), che provvederà per la consegna della stessa al comandante della nave.

Le pratiche previste per la concessione dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco devono essere svolte, salvo casi eccezionali, durante le ore di ufficio.

Prima dell'inizio delle operazioni commerciali, a cura del raccomandatario marittimo, dovranno essere consegnati a questa Capitaneria di Porto i seguenti documenti:

I. copia del piano di caricazione/scaricazione di cui alla regola 7.3 del Cap. VI della SOLAS (conforme all'Annesso 7 del D.D. n. 1340/2010);

II. copia della *check-list* di sicurezza terra-nave di cui alla Risoluzione A.862 (20), unitamente alle linee guida della stessa (conforme agli Annessi 8 e 8-bis del D.D. n. 1340/2010), concordati tra il comandante della nave ed il rappresentante del terminale e, nel caso di sbarco di carichi alla rinfusa suscettibili di emettere gas tossici od infiammabili o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno, copia della

certificazione attestante lo stato di sicurezza delle stive rilasciata dal Consulente chimico di porto.

Ferme restando le prescrizioni previste dal soprarichiamato Decreto Dirigenziale n. 1340/2010, con particolare riguardo alla compilazione della *check-list* di sicurezza terra-nave di cui alla Risoluzione A.862(20) sopra citata, il Comando di bordo e l'impresa portuale interessati alle operazioni di carico/scarico, prima dell'inizio delle stesse, dovranno accertarsi che le condizioni delle stive/spazi chiusi in cui si andrà ad operare siano sicure.

Nel caso di imbarco e trasporto o transito di merci pericolose, di cui alla Regola 7 Parte A-1 del Cap. VII della SOLAS, il Comandante della nave, prima della partenza, dovrà consegnare copia del **manifesto speciale** o del **piano di carico** di cui alla Regola 7-2.2 Parte A-1 del Cap. VII della SOLAS a questa Autorità marittima nonché al Raccomandatario Marittimo od all'armatore, che dovrà conservarlo fra i suoi atti fino alla completa scarica delle merci pericolose ivi riportate.

I documenti indicati nel presente articolo devono riportare in corrispondenza di ogni firma, in stampatello leggibile, il nome ed il cognome di chi appone la firma, nonché il suo *status* all'interno dell'organizzazione o società di appartenenza.

L'intera documentazione intesa ad avviare le operazioni di carico/scarica (Annessi 5, 6 e 6 bis del D.D. n. 1340/2010), dovrà essere prodotta ogni qual volta avviene una nuova operazione commerciale ovvero una variazione nelle modalità di svolgimento per la medesima operazione rispetto a quelle già previste, intendendo in tal senso anche lo spostamento della nave ad altro ormeggio ancorché nel medesimo bacino portuale.

3. Dichiarazione del Comandante della nave

All'istanza dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal Comandante della nave in cui lo stesso dichiara:

a) di essere perfettamente a conoscenza delle disposizioni contenute nel D.M. 22 luglio 1991 come modificato dal D.D. n. 1340/2010 e di impegnarsi a verificare personalmente, con adeguati strumenti, il rispetto di tutte le prescrizioni imposte dalle suddette normative;

b) di attenersi scrupolosamente alle sopra citate disposizioni nello svolgimento delle operazioni di carico e scarico della nave;

c) di essere in possesso di tutte le certificazioni e documentazioni della nave per l'effettuazione delle suddette operazioni;

d) di aver ricevuto dal caricatore le certificazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche della merce;

e) di essere in possesso di tutti i dispositivi previsti dalla predetta normativa: presidi medici, dotazioni personali autoprotettive richieste dagli enti tecnici, strumenti di misurazione della percentuale di ossigeno, gas infiammabili, gas tossici, ecc.;

f) di aver attivato e controllato l'efficienza delle installazioni fisse e mobili antincendio della nave;

g) che tutti i sistemi di ventilazione sono perfettamente funzionanti ed, ove possibile, impostati durante la carica e la scarica sul ricircolo.

4. Prescrizioni di sicurezza da rispettare per i lavori in stiva o spazi chiusi

Il Comandante della nave ed il rappresentante legale dell'impresa portuale incaricata della movimentazione dei carichi solidi alla rinfusa (così come individuato dall'art. 2, lett. i) del D.M. 16.12.2004 citato in premessa), sono responsabili di concordare idonee procedure di verifica per la discesa nelle stive e nei locali chiusi in cui sia necessario entrare, al fine di verificare preventivamente, con l'ausilio dell'intervento del

Consulente chimico di porto, la salubrità dell'atmosfera in cui si opererà nonché eventuali rischi fisico-chimici per la salute umana rappresentati dal carico da movimentare.

Qualora il carico alla rinfusa, sia suscettibile di emettere gas tossico od infiammabile o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno nell'ambiente, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo 272/99, deve provvedere tramite un consulente chimico di porto alla misurazione della concentrazione di gas ed ossigeno nell'aria ed all'adozione, sulla base dei risultati delle analisi, delle opportune misure di sicurezza.

5. Verifiche da parte del Consulente chimico di porto

Qualora le rinfuse solide da caricare/scaricare rientrino nel Gruppo A o nel Gruppo B o quando le stesse, in funzione del variare delle caratteristiche del prodotto, siano suscettibili di emettere gas tossici od infiammabili o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno, all'istanza dovrà essere altresì, allegato e presentato prima dell'inizio delle operazioni commerciali, un certificato sottoscritto dal Consulente chimico del porto di Brindisi, contenente, oltre all'indicazione del Gruppo di appartenenza della merce da caricare/scaricare, le avvertenze e le istruzioni integrative per quanto riguarda la protezione del personale addetto alla movimentazione e delle squadre d'emergenza nonché, in particolare, ove occorra, un servizio antincendio.

In particolare, per quanto riguarda le merci che possono diventare "fluide" durante il trasporto e pertanto appartenenti al **Gruppo A**, il consulente chimico di porto prima della caricazione della merce dovrà effettuare:

- campionamento effettuato presso l'area di stoccaggio del carico da imbarcare e rilascio di verbale di campionamento effettuato in contraddittorio con il produttore del carico;
- accertamenti analitici di tipo reologico sul campione di merce da imbarcare con rilascio dei certificati di analisi;
- rilascio di certificato di imbarcabilità del carico.

Per i carichi solidi appartenenti al **Gruppo B** si dovranno effettuare gli accertamenti e quindi le certificazioni previste dal D.D. n. 1340/2010.

Per i carichi solidi appartenenti al **Gruppo C** l'Autorità Marittima si riserva di richiedere apposita consulenza al Chimico di porto.

Per tutti i carichi solidi di tipo organico (grano, soia, ecc.) e di tipo inorganico (trucioli di ferro, ferraglia, ecc.) che possono generare deficienza di ossigeno o che possono essere trattati con sostanze altamente tossiche (carichi fumiganti) o che possono generare sostanze tossiche (pani di zinco, carburi, ecc.) il consulente chimico di porto dovrà accertare se l'atmosfera libera interne alle stive del carico presenta o meno potenziali pericoli in funzione delle caratteristiche proprie del carico (presenza di gas/vapori tossici e/o infiammabili, carenza di ossigeno, ecc.).

In funzione delle caratteristiche della merce (copra, farina di pesce, trucioli di ferro ecc.), il consulente chimico di porto dovrà determinare anche la temperatura superficiale media del carico.

Il consulente chimico di porto dovrà controllare sempre e comunque tutte le stive del carico, anche quelle vuote o non interessate ad operazioni presso il porto in cui vengono condotti gli accertamenti. Dovranno comunque essere effettuati tutti gli accertamenti di sicurezza previsti dal D.D. n. 1340/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

In ogni caso, è fatta salva all'Autorità marittima la possibilità di richiedere di allegare all'istanza presentata il Certificato rilasciato dal Consulente chimico del porto di Brindisi ogniqualvolta ritenuto opportuno e su qualsivoglia gruppo di merci.

6. Vigilanza antincendio

Durante la permanenza della nave in porto con merci elencate nel Gruppo B (materiali che possono presentare rischi chimici) ovvero merci classificate MHB (*materials hazardous only in bulk*) - che possono presentare rischi chimici se caricate alla rinfusa, così come previsto nel Codice IMSBC, in relazione al livello di pericolosità ed ogniqualvolta ritenuto necessario da questa Autorità marittima, dovrà essere predisposto apposito servizio di vigilanza antincendio per fronteggiare eventuali situazioni d'emergenza. Tale servizio potrà essere espletato, su disposizione di questa Autorità marittima, direttamente dal personale della nave sotto la responsabilità dell'Ufficiale di coperta o di apposito altro Ufficiale all'uopo designato dal Comandante dell'unità oppure, a mezzo di servizio antincendio dei Vigili del Fuoco o Guardia ai fuochi, integrati, ove ritenuto opportuno, con dispositivi mobili antincendio adeguati.

7. Obblighi dei datori di lavoro

Restano fermi tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, come previsti dalla vigente normativa, per quanto riguarda, in particolare, ogni misura preventiva volta ad informare correttamente i lavoratori in merito ad ogni rischio connesso alle operazioni cui sono destinati nonché ogni procedura di sicurezza atta a prevenire, con opportuni margini di garanzia, ogni minaccia all'incolumità dei propri dipendenti.

Il Comandante della nave, le imprese portuali interessate ed ogni altro soggetto destinatario di obblighi di tutela in relazione alle fattispecie contemplate dalla presente Ordinanza, dovranno adottare ogni misura ritenuta necessaria a salvaguardare la salute di tutte le persone ricadenti sotto la rispettiva responsabilità, anche se non direttamente annoverate nelle disposizioni del presente provvedimento.

Al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi di cui sopra, prima dell'inizio delle operazioni di movimentazione del carico, il Comando della nave ed il rappresentante dell'impresa portuale operante dovranno far pervenire le informazioni a vario titolo richieste dalla presente Ordinanza agli altri soggetti direttamente coinvolti nelle operazioni stesse (es. lavoratori portuali, tecnici esterni, ecc.).

Inoltre, per gli effetti dell'art. 21 del D.Lgs. n. 272/1999, il datore di lavoro, in base alle prescrizioni comunicate dal Consulente chimico del porto di Brindisi, che sono parte integrante dell'autorizzazione d'imbarco o del nulla osta allo sbarco rilasciati da questa Autorità Marittima, deve informare i lavoratori incaricati dell'esecuzione delle operazioni portuali sulla natura pericolosa delle merci, impartendo istruzioni in ordine alle modalità delle operazioni, agli attrezzi da usare ed alle cautele da adottare per la loro manipolazione.